

FATA VITA S.p.A.

SEDE LEGALE in ITALIA – Via Urbana 169/A – 00184 – ROMA

Società per Azioni di Assicurazioni – capitale sociale € 5.202.079,00 (interamente versato) sede: Via Urbana 169/A – 00184 ROMA – tel. (06) 47651 – Telefax (06) 4871187 – teleg. assifata roma – Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita iva . 09052331007. Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n. 2490 del 19/12/2006, all'esercizio in Italia e all'estero delle attività assicurative nei rami vita I, III e V di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209. Iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei Gruppi assicurativi

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO
RISERVATO ALLA CLIENTELA PRIMARIA DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI ROANA CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA**

FATA Patrimonio

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica
- la Nota Informativa
- le Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Fatainvest
- il Glossario
- il Modulo di proposta polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta polizza di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

SCHEMA SINTETICA FATA Patrimonio - Tariffa 956RO

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO
RISERVATO ALLA CLIENTELA PRIMARIA DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI ROANA CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA**

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

La presente scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

FATA VITA S.p.A. – Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

1.b) Denominazione del contratto

Il contratto di seguito descritto è denominato FATA Patrimonio.

1.c) Tipologia del contratto

Il contratto descritto è un'assicurazione sulla vita mista rivalutabile a premio unico, riservato alla clientela primaria della Cassa Rurale ed Artigiana di Roana Credito Cooperativo – Società Cooperativa.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

Il contratto descritto ha una durata compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 25 anni

E' possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che sia stato corrisposto il premio unico e che l'Assicurato sia in vita.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto; l'importo minimo di tale premio è di € 30.000,00.

2. Caratteristiche del contratto

FATA Patrimonio è un contratto di assicurazione mista. Il contratto presenta una componente di investimento ed una componente di protezione: permette di ottenere un capitale alla scadenza prestabilita se l'Assicurato sarà in vita, oppure al verificarsi dell'evento morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale.

Una parte del premio versato dal Contraente è utilizzata dall'impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità); pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale liquidabile in caso di vita alla scadenza contrattuale.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni principali

- Prestazione in caso di vita:
in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente.
- Prestazione in caso di decesso:
in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e per tutta la durata contrattuale il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00%.

Le partecipazioni agli utili una volta comunicate al Contraente risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 3, 4 e 5 delle Condizioni di Polizza.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Gestione separata FATAINVEST

Premio unico: € 30.000,00
Sesso
ed età: Qualsiasi
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,60%
10	1,55%
15	1,53%
20	1,53%
25	1,52%

Premio unico: € 90.000,00
Sesso ed
età: Qualsiasi
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,60%
10	1,55%
15	1,53%
20	1,53%
25	1,52%

Premio unico: € 180.000,00
Sesso ed
età: Qualsiasi
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,60%
10	1,55%
15	1,53%
20	1,53%
25	1,52%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “FATAINVEST” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati a	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	4,63%	3,13%	3,73%	2,5%
2004	4,80%	3,30%	3,59%	2,0%
2005	4,95%	3,45%	3,16%	1,7%
2006	4,21%	2,71%	3,86%	2,0%
2007	4,57%	3,07%	4,41%	1,7%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

L'Amministratore Delegato
Avv. Vittorio Rispoli



NOTA INFORMATIVA FATA Patrimonio - Tariffa 956RO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO RISERVATO ALLA CLIENTELA PATRIMONIO DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter comprendere, in modo corretto e completo, il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) FATA VITA S.p.A. è una Società per azioni ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei Gruppi assicurativi.
- b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Urbana 169/A - 00184 Roma - Italia.
- c) Recapito telefonico: 0647651; sito internet: www.fata-assicurazioni.it; indirizzo di posta elettronica: info@fata-assicurazioni.it
- d) La Società è stata autorizzata dall' ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V, di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209.
- e) La Società è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155.
- f) Società di revisione: PriceWaterhouseCooper S.p.A. con sede in Largo Angelo Fochetti 29 – 00154 Roma

2. CONFLITTO DI INTERESSI

La Società, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Controllo, si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti. Per agevolare l'individuazione di tali ultime situazioni presso la Capogruppo è stato predisposto un elenco unificato delle Società con cui vengono intrattenuti rapporti di affari rilevanti.

In tutte le fasi concernenti l'attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione la Società individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per gli assicurati.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione la Società ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a "GENERALI Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio", in forma abbreviata "GENERALI SGR SpA", Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.

I mandati conferiti:

- Obbligano GENERALI SGR SpA. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
- Prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che GENERALI SGR SpA. può effettuare;
- Contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti, individuati ed aggiornati dalla Società sulla base dell'elenco unificato di cui sopra;

La Società realizza un monitoraggio continuo delle commissioni di gestione applicate da GENERALI SGR SpA. per garantire che le stesse siano ai migliori livelli di mercato.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito da GENERALI SGR SpA. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da Società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi ed alle procedure dettati dalla Società. I mandati di gestione prevedono inoltre che GENERALI SGR SpA. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.

In particolare la Società, al fine di evitare l'insorgere di situazione di conflitto di interessi:

- definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
- può introdurre limiti quantitativi all'acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da Società del Gruppo;
- assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al gruppo;
- controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
- controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota Informativa, la Società non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita sistematicamente di stipulare accordi di soft-commission.

In ogni caso la Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti a GENERALI SGR SpA. stabiliscono, come peraltro disposto dalle norme del settore finanziario, che tutte le operazioni devono essere eseguite alle migliori condizioni di mercato. La Società si riserva comunque la possibilità di verificare il rispetto di tale previsione effettuando controlli a campione sugli ordini di acquisto/vendita, compreso il relativo orario di esecuzione.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto descritto ha una durata compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 25 anni.

L'età minima dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto è pari a 18 anni e l'età massima alla scadenza contrattuale non può risultare superiore a 90 anni.

Il contratto prevede la liquidazione del capitale assicurato alla scadenza pattuita se l'Assicurato sarà in vita o in caso di sua morte prima della scadenza (prestazioni principali).

È inoltre facoltà del Contraente richiedere, prima del decesso dell'Assicurato, l'interruzione del rapporto contrattuale e la liquidazione del valore di riscatto.

Una parte del premio versato dal Contraente, viene utilizzata dall'impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità); di conseguenza il capitale liquidabile in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto dei costi del contratto e delle predette parti di premio per la copertura di puro rischio.

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza, il contratto prevede la liquidazione del capitale assicurato rivalutato di anno in anno secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di Polizza.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e per tutta la durata contrattuale il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito consolidato pari al 2,00%.

Prestazione in caso di morte dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il contratto prevede la liquidazione del capitale assicurato rivalutato di anno in anno fino al momento del decesso secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di Polizza.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e fino al momento del decesso il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito consolidato pari al 2,00%.

4. PREMI

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età e sesso dell'Assicurato.

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto; l'importo minimo di tale premio è di € 30.000,00.

E' consentito il pagamento del premio tramite bonifico a favore di FATA VITA S.p.A. oppure mediante addebito automatico su conto corrente bancario del Contraente.

Categorie di attività	Importo in euro	Composizione %
BTP	52.190.371	26,84
Altri titoli di Stato emessi in euro	59.568.098	30,63
Obbligazioni quotate in euro	63.502.329	32,65
Obbligazioni non quotate in euro	2.352.655	1,21
Azioni quotate in euro	9.844.746	5,06
Azioni quotate in valuta	5.655.076	2,91
Quote di OICR	1.351.647	0,70
Strumenti derivati	7.923	0,00
Totale	194.472.845	100,00

La percentuale degli investimenti della gestione separata in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo non supera il 30% del patrimonio della gestione stessa.

La Società ha affidato la gestione degli attivi della gestione separata FATAINVEST a GENERALI SGR SpA, Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A..

La gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31-3-1975 n. 136, la quale attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. L'attuale Società di revisione è PriceWaterHouseCoopers S.p.A..

Il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione FATAINVEST è pubblicato trimestralmente su almeno due quotidiani a tiratura nazionale nonché sul sito Internet della Società; a richiesta del Contraente comunque esso sarà fornito.

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

7. COSTI

7.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

7.1.1. Costi gravanti sul premio

Sul premio unico versato alla sottoscrizione del contratto è previsto un costo percentuale pari allo 0,50%.

La Società si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili anzidette nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

7.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire al contratto (misura di rivalutazione). La misura di rivalutazione è pari al rendimento conseguito dalla gestione interna separata diminuito del rendimento annuo trattenuto dalla Società.

Il rendimento trattenuto dalla Società è pari ad una quota fissa dell'1,5% per valori del rendimento FATAINVEST non superiori al 6,0%.

Per valori superiori al 6,0% tale quota viene aumentata del 10,0% dell'eccedenza di rendimento FATAINVEST rispetto al 6,0%.

Nella tabella che segue si riportano alcuni esempi:

Rendimento gestione separata	Rendimento trattenuto dalla Società
4,0%	1,50%
5,0%	1,50%
6,0%	1,50%
7,0%	1,60%
8,0%	1,70%
9,0%	1,80%
10,0%	1,90%

8. REGIME FISCALE

Il contratto è stipulato in Italia ed è soggetto alla normativa fiscale italiana.

Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detrazione fiscale dei premi

Ai premi dell'assicurazione in oggetto, per la sola parte relativa alla copertura dei rischi di morte ed invalidità, nel limite di 1.291,14 euro l'anno, viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19% (misura di legge in vigore alla data della redazione della presente nota).

Tassazione delle somme assicurate

In base alla vigente normativa fiscale:

- i capitali pagati in caso di morte non costituiscono reddito e non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5% sui rendimenti maturati né all'imposta sulle successioni.
- I capitali erogati in caso di vita, diminuiti del cumulo dei premi versati ciascuno considerato al netto della corrispondente quota di puro rischio con un importo massimo di 1.291,14 euro, sono soggetti, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta sostitutiva del 12,5 %.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Contraente abbia ritirato, datato e sottoscritto l'originale di polizza. Tale momento coincide con la conclusione del contratto.

La decorrenza della copertura assicurativa coincide con la data di decorrenza indicata nella proposta polizza.

Il premio unico deve essere versato contestualmente alla sottoscrizione della proposta polizza.

Il Contraente, trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza, ha facoltà di risolvere il contratto con riconoscimento del valore di riscatto calcolato secondo le Condizioni di Polizza.

11. RISCATTO

Il contratto riconosce un valore di riscatto; **tale valore non è previsto nel caso in cui non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza.**

Il valore di riscatto totale è uguale al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto stesso.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione F per l'illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto, mentre i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Per richiedere informazioni su detto valore è possibile rivolgersi a:

FATA VITA S.p.A.
Via Urbana, 169/A – Roma – 00184
Ufficio Gestione Portafoglio Individuali e Collettive
Tel.: 064765520 fax: 064765697; e mail: liquidazioni.vita@fata-assicurazioni.it

12. REVOCA DELLA PROPOSTA POLIZZA

La proposta polizza può essere revocata dal Contraente prima che il contratto sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio Individuali e Collettive – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società è tenuta al rimborso di quanto già versato.

13. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio Individuali e Collettive – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società è tenuta al rimborso di quanto versato.

14.1 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai fini della documentazione da consegnare da parte dell'avente diritto per la liquidazione delle prestazioni si rinvia all'ART. 10 delle Condizioni di Polizza.

La Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa procede alla liquidazione presso l'avente diritto.

14.2 TERMINI PRESCRIZIONALI

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno (articolo 2952 1° co. codice civile).

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell'art. 2952 2° co.codice civile , in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'assicurato ha l'onere, al fine di evitare lo spirare del termine prescrizionale, di provvedere ad interrompere il termine di prescrizione durante l'istruttoria per la liquidazione del danno mediante, a titolo esemplificativo:

- atto scritto che valga a costituire in mora la Compagnia;
- notificazione di atto introduttivo di un giudizio;
- atto con cui, in presenza di clausola compromissoria, si dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale.

15. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del Decreto legislativo n. 209/05, è quella italiana. Le parti hanno la facoltà di scegliere una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo della responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere inoltrati per iscritto direttamente a:

UFFICIO RECLAMI

Fax n° 06/4815934

Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi **all'ISVAP - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma**, fax numero 06 42133.353/745, indicando in particolare: nome, cognome e domicilio del reclamante, l'individuazione dei soggetti del cui comportamento ci si lamenta, breve descrizione del motivo di doglianza; a corredo del reclamo all'ISVAP, invierà copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito.

- I reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria
- I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo della responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto.
- Nel caso di ricezione di reclami non di competenza l'ISVAP inoltra il reclamo alla Compagnia, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, comunque a disposizione sul sito Internet della compagnia.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) premio unico versato al perfezionamento del contratto e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo del premio unico, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si sottrae il minimo trattenuto indicato nelle Condizioni di Polizza, ottenendo la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento del premio unico, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEL PREMIO UNICO, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00 %
- Durata: 8 anni
- Età e sesso dell'Assicurato: Qualsiasi
- Premio unico: 50.000,00 euro

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi unici	Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno	Capitale assicurato caso vita alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.744,75	€ 50.744,75	€ 50.744,75
2	-	€ 50.000,00	€ 51.759,65	€ 51.759,65	€ 51.759,65
3	-	€ 50.000,00	€ 52.794,84	€ 52.794,84	€ 52.794,84
4	-	€ 50.000,00	€ 53.850,74	€ 53.850,74	€ 53.850,74
5	-	€ 50.000,00	€ 54.927,75	€ 54.927,75	€ 54.927,75
6	-	€ 50.000,00	€ 56.026,31	€ 56.026,31	€ 56.026,31
7	-	€ 50.000,00	€ 57.146,83	€ 57.146,83	€ 57.146,83
Scadenza	-	€ 50.000,00	€ 58.289,77	€ 58.289,77	€ 58.289,77

L'operazione di riscatto non comporta alcuna una penalizzazione economica.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,0%
- Minimo trattenuto: 1,5%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,5%
- Tasso di rivalutazione: 2,5%
- Durata: 8 anni
- Età e sesso dell'Assicurato: Qualsiasi
- Premio unico: 50.000,00 euro

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi unici	Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno	Capitale assicurato caso vita alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.993,50	€ 50.993,50	€ 50.993,50
2	-	€ 50.000,00	€ 52.268,34	€ 52.268,34	€ 52.268,34
3	-	€ 50.000,00	€ 53.575,05	€ 53.575,05	€ 53.575,05
4	-	€ 50.000,00	€ 54.914,42	€ 54.914,42	€ 54.914,42
5	-	€ 50.000,00	€ 56.287,29	€ 56.287,29	€ 56.287,29
6	-	€ 50.000,00	€ 57.694,47	€ 57.694,47	€ 57.694,47
7	-	€ 50.000,00	€ 59.136,83	€ 59.136,83	€ 59.136,83
Scadenza	-	€ 50.000,00	€ 60.615,25	€ 60.615,25	€ 60.615,25

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Avv. Vittorio Rispoli



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO
RISERVATO ALLA CLIENTELA PRIMARIA DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI ROANA CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA
(Tariffa 956RO)**

PREMESSA

Il contratto descritto è un'assicurazione sulla vita mista rivalutabile a premio unico, riservato alla clientela primaria della Cassa Rurale ed Artigiana di Roana Credito Cooperativo – Società Cooperativa.

Il contratto descritto ha una durata compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 25 anni.

L'età minima dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto è pari a 18 anni e l'età massima alla scadenza contrattuale non può risultare superiore a 90 anni.

ART. 1 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

ART. 2 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stato pagato il premio unico ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza. Tale momento coincide con la conclusione del contratto.

Il Contraente può chiedere che l'assicurazione abbia una data di effetto diversa rispetto a quella in cui vengono espletate tali formalità. In tale caso, l'assicurazione entra in vigore a tale data.

ART. 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE

La Società garantisce, a fronte del pagamento di un premio unico, le seguenti prestazioni relative all'assicurazione principale:

Prestazione caso vita:

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, è prevista la liquidazione del capitale assicurato rivalutato di anno in anno secondo i criteri stabiliti nell'ART 5.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e per tutta la durata contrattuale il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00%.

Prestazione caso morte:

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è prevista la liquidazione immediata del capitale assicurato rivalutato di anno in anno fino al momento del decesso secondo i criteri stabiliti nell'ART 5.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e fino al momento del decesso il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00%.

ART. 4 - MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire alla polizza (misura di rivalutazione). La misura di rivalutazione è ottenuta sottraendo dal rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione separata FATAINVEST, il rendimento annuo trattenuto dalla Società.

Il rendimento trattenuto dalla Società è pari ad una quota fissa dell'1,5% per valori del rendimento FATAINVEST non superiori al 6,0%.

Per valori superiori al 6.0% tale quota viene aumentata del 10.0% dell'eccedenza di rendimento FATAINVEST rispetto al 6.0%.

Ad ogni ricorrenza annuale, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivaluta secondo la misura di rivalutazione riportata nel precedente articolo.

In caso di decesso dell'Assicurato in corso di anno, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivaluta secondo la misura di rivalutazione riportata nel precedente articolo con il metodo del pro rata temporis, sulla base dell'ultimo rendimento noto della gestione interna separata, per il periodo intercorrente tra la ricorrenza annuale precedente e la data del decesso.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E RELATIVE MODALITÀ

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto; l'importo minimo di tale premio è di € 30.000,00.

E' consentito il pagamento del premio tramite bonifico a favore di FATA VITA S.p.A. oppure mediante addebito automatico su conto corrente bancario del Contraente.

ART. 7 - RISCATTO

Su esplicita richiesta scritta del Contraente, il contratto è riscattabile dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto totale è uguale al capitale assicurato rivalutatosi fino alla data di richiesta del riscatto stesso.

In caso di riscatto effettuato in corso di anno, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivaluta secondo la misura di rivalutazione riportata nel precedente ART. 4 con il metodo del pro rata temporis, sulla base dell'ultimo rendimento noto della gestione interna separata, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta del riscatto.

Non è consentita la concessione di prestiti né di riscatti parziali
In caso di riscatto totale, la risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta.

ART. 8 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza e su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 9 - BENEFICIARIO

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione del beneficiario e le sue eventuali revoke o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

ART. 10 - PAGAMENTO DELLA SOCIETÀ

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso la rete distributrice che amministra il contratto, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ovvero:

A. Sinistro per morte dell'Assicurato. Sono necessari i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
- 2) relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso la rete distributrice. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo. A richiesta della Società dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;
- 3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
- 4) originale di polizza e relativi allegati.

- B. **Scadenza della polizza - liquidazione del capitale:** originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale. E' consentito il pagamento anche tramite assegno circolare.
- C. **Riscatto:** originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale.

È consentito il pagamento tramite bonifico bancario.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.

Originale di polizza.

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Minore età dell'avente diritto non abilitato; interdetto.

Qualora l'avente diritto sia un minorenne non abilitato ovvero un interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

Parziale capacità dell'avente diritto.

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. E' altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

Vincoli gravanti sulla polizza.

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

Art. 15 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo della responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere inoltrati per iscritto direttamente a:

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

UFFICIO RECLAMI

Via Urbana, 169/A – 00184 – Roma

Fax n° 06/4815934

Reclami@fata-assicurazioni.it

L'impresa gestisce il reclamo, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax numero 06 42133.353/745, indicando in particolare: nome, cognome e domicilio del reclamante, l'individuazione dei soggetti del cui comportamento ci si lamenta, breve descrizione del motivo di doglianza; a corredo del reclamo all'ISVAP, invierà copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- I reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria
- I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo della responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto.
- Nel caso di ricezione di reclami non di competenza l'ISVAP inoltra il reclamo alla Compagnia, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FATAINVEST

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società FATA VITA , che viene contraddistinta con il nome “FATAINVEST” ed indicata nel seguito con la sigla “FATAINVEST”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del “FATAINVEST”. La gestione del “FATAINVEST” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione del “FATAINVEST” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.P.R. 31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del “FATAINVEST” al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al “FATAINVEST”, il rendimento annuo del “FATAINVEST”, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo del “FATAINVEST” per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario dei “FATAINVEST” di competenza di quell’esercizio al valore medio del “FATAINVEST” stesso. Per risultato finanziario del “FATAINVEST” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del “FATAINVEST” – al lordo delle ritenute di acconto fiscali delle corrispondenti attività nel “FATAINVEST” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel “FATAINVEST” per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del “FATAINVEST” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del “FATAINVEST”. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel “FATAINVEST”. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del “FATAINVEST” l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell’anno successivo.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.

GLOSSARIO

L'obiettivo del Glossario è quello di razionalizzare l'ampia terminologia relativa alle assicurazioni sulla vita e di chiarire il significato di alcuni termini tecnici contenuti nel fascicolo informativo

appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

compagnia

Vedi "Società".

composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

condizioni contrattuali (o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratto e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata ed il tasso di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica
- Nota Informativa;
- Condizioni di Polizza, comprensive del regolamento della gestione separata;
- glossario;
- Modulo di proposta polizza.

garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari.

gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

impignorabilità e inesquestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Vedi "Società".

intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

Nota Informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

pegno

Vedi "cessione".

perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita rientrano le polizze miste.

premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adequatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con bonifico bancario o con assegno (bancario o circolare).

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Polizza, che regolano la gestione separata.

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata ed all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento finanziario che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Polizza.

rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.

riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale) stabilita dalle condizioni contrattuali.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo

Vedi "cessione".

FORMA ASSICURATIVA	

TARIFFA	

DECORRENZA	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

DURATA

anni mesi giorni

N. Polizza	Data scadenza	Imp. Liquidato	Beneficiario

☐ SI ☐ NO

Vincolo o Pegno a favore di

--

CASO VITA

M	Il Contraente stesso.
0	L'Assicurato stesso.
1	Il Contraente o, se premorto, l'Assicurato.
2	I figli nati e nascituri dell'Assicurato e premorti, l'Assicurato stesso.
4	Il coniuge dell'Assicurato alla scadenza o, se premorto, l'Assicurato stesso.

Cognome e Nome	data di nascita
Cognome e Nome	data di nascita
Cognome e Nome	data di nascita
Cognome e Nome	data di nascita

Gli interessi legittimi dell'Assicurato.

B	Il Contraente
C	Il Contraente o, se premorto, gli eredi legittimi dell'Assicurato.
E	I figli nati e natiuri dell'Assicurato.
F	I genitori dell'Assicurato o, se premorti, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato stesso.
G	Il coniuge dell'Assicurato al momento del decesso o, in mancanza, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato stesso.

Cognome e Nome	data di nascita
Cognome e Nome	data di nascita
Cognome e Nome	data di nascita

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto alle Sue esigenze che intende sottoscrivere, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione.

Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la "Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste" sotto riportata.

Quale è attualmente il Suo stato occupazionale?

- ☐ Occupato con contratto a tempo indeterminato
☐ Autonomo / Libero professionista
☐ Pensionato
☐ Occupato con contratto temporaneo, di collaborazione e continuativo, a progetto, interinale, ecc.
☐ Non occupato

Ha eventuali soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti)?

- ☐ SI
☐ NO

Attualmente possiede altri prodotti Assicurativi Vita?

- ☐ Risparmio / Investimento
☐ Previdenza / Pensione Complementare
☐ Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi LTC)
☐ Nessuna copertura assicurativa vita

La Sua capacità di risparmio a disposizione per questo contratto è:

- ☐ BASSA - Inferiore a € 5.000,00 annui.
☐ MEDIA - Da € 5.000,00 a € 15.000,00 annui.
☐ ALTA - Oltre € 15.000,00 annui.

L'orizzonte temporale che si prefigge per questo contratto è:

- ☐ BREVE TERMINE - Fino a 5 anni.
☐ MEDIO TERMINE - Oltre 5 anni e fino a 10 anni.
☐ LUNGO TERMINE - Oltre 10 anni.

L'obiettivo del nuovo contratto è:

- ☐ PREVIDENZA
☐ PROTEZIONE
☐ INVESTIMENTO

La Sua propensione al rischio è:

- ☐ BASSA - Massimizzare il valore del capitale e suo costante e graduale incremento nel tempo.
☐ MEDIA - Crescita del capitale conferito, limitando al massimo la possibilità di perdite in conto capitale.
☐ ALTA - Crescita significativa del capitale conferito, con possibilità di subire perdite.

La possibilità di riscattare questo contratto nei primi tre anni è:

- ☐ BASSA
☐ ALTA

Data

Il Contraente

ESITO DEL TEST SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO (Riservato all'Intermediario)

- ☐ Capacità di risparmio insufficiente in relazione all'importo del premio.
☐ Prodotto non conforme agli obiettivi espressi.
☐ Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in Proposta di Polizza.

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze.

Data

Il Contraente

Il sottoscritto intermediario dichiara di aver informato il cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la Proposta Polizza non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle Sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto cliente dichiara di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto.

- ## Data

L'Intermediario Assicurativo

Il Contraente

L'intermediario Assicurativo ha l'obbligo di consegnare, prima della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente, il Fascicolo Informativo.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO RIFERENTESI ALLA FORMA ASSICURATIVA PRESCELTA E DI ESSERE A CONOSCENZA DEL CONTENUTO.

Data

Il Contraente

Il Contraente è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite con la presente Proposta Polizza.

Data

11

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs 7 dicembre 2005 n. 209, può recedere dal contratto.

La comunicazione del recesso dal contratto deve essere inviata, a mezzo lettera A.R., all'indirizzo degli Agenti della FATA VITA S.p.A. - Via S. Pietro, 169 - 00187 Roma, oppure al proprio Intermediario. La comunicazione di recesso deve riportare, come riferimento, il numero della Proposta Polizza e il numero del contratto, come allegato, la Proposta Polizza ed il contratto stesso in originale. Le somme eventualmente pagate dal Contraente sono rimborsate entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso stesso, tramite l'Intermediario con la quale il Contraente stesso ha sottoscritto la Proposta Polizza. Di detta disponibilità il Contraente è tenuto a conoscenza tramite comunicazione scritta inviata dall'Azienda all'indirizzo riportato sulla Proposta Polizza.

ABI	CAB	Num. Conto	CIN	Specie titolo *	Num. Assegno \ num. CRO	Importo in Euro
(*) AB = Assegno Bancario AC = Assegno Circolare BO = Bonifico					Totale	

(*) AB = Assegno Bancario AC = Assegno Circolare BO = Bonifico

Total

FATA VITA S.p.A. provvederà a riconoscere ai mezzi di pagamento di cui sopra la seguente valuta: giorno di decorrenza

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 riportata sul presente modello, acconsento al trattamento dei dati (comuni e sensibili) che mi riguardano, nonché alla loro comunicazione ai soggetti ivi indicati per le finalità di cui alla:

INFORMATIVA CONTRATTUALE

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato

INFORMATIVA COMMERCIALE

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato

Data

Firma dell'Intermediario per quietanza (valida anche per l'identificazione del Contraente)

INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Informativa Contrattuale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Assistenza Legale - Ufficio Privacy.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Assistenza Legale - Ufficio Privacy - FATA Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Urbana, 169/A 00184 ROMA, tel. 06 47 65 472 fax 06 48 15 934). Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luoogo e data _____

Nome e cognome dell'Interessato/i (leggibili) _____

Firma _____

NOTE:

- (1) L'art. 4, co. 1, lett. e) del D. Lgs. 196/2003 definisce "dati personali" tutti i dati che si riferiscono allo stato di salute, alle opinioni politiche, religiose, lo stesso art. 4, co. 1, lett. e) definisce "dati sensibili" quelli che rivelano l'origine razziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative, l'imputato o di indagini giudiziarie.
- (2) Predisposizione e stipula di contratti di assicurazione, gestione dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione di rischi, gestione di attività assicurative, gestione di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consorzi (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniscono una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Informativa Commerciale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano per utilizzarli per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società e di altre Società del Gruppo.

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Assistenza Legale - Ufficio Privacy.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Assistenza Legale - Ufficio Privacy - FATA Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Urbana, 169/A 00184 ROMA, tel. 06 47 65 472 fax 06 48 15 934). Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei suoi dati comuni da parte:

- della Società, anche utilizzando i soggetti sopraindicati, per ricerche e indagini sulla qualità dei servizi dei bisogni della clientela e per iniziative di promozione commerciale di propri prodotti e servizi ☐ SÌ ☐ NO

- di Società del Gruppo per iniziative promozionali propri prodotti e servizi ☐ SÌ ☐ NO

Luoogo e data _____

Nome e cognome dell'Interessato/i (leggibili) _____

Firma _____

NOTE:

- (1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- (2) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

